

Roma, 7 aprile 2022

Prot. n. 284/D

Alle Associazioni Regionali di Stampa

Alla Giunta Esecutiva della FNSI

Loro indirizzi

Come già illustrato nella precedente Circolare FNSI n. 196/D del 05/05/2021, il 5 maggio dello scorso anno, ARAN, FNSI e Confederazioni sindacali rappresentative dei quattro comparti di contrattazione della Pubblica amministrazione hanno sottoscritto una pre-intesa di accordo per la specifica regolamentazione di raccordo del personale giornalistico.

Tale ipotesi di accordo è stata quindi trasmessa al Consiglio dei ministri, che lo scorso 10 marzo ha espresso il proprio parere favorevole e quindi alla Corte dei Conti per l'approvazione definitiva, ottenendo anche dai giudici contabili il relativo via libera. Di conseguenza, le parti firmatarie hanno potuto sottoscrivere oggi – giovedì 7 aprile 2022 – il testo **definitivo e invariato dell'accordo**, rendendo lo stesso definitivamente efficace.

Vediamo nel dettaglio gli elementi peculiari dell'accordo, che si allega in copia alla presente circolare.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

L'Accordo in commento ha due distinti piani di applicazione.

Un primo livello generalizzato (riferito alle previsioni di cui agli articoli 2 e 4 dell'accordo), che si può applicare a tutti i giornalisti iscritti all'Ordine che:

- a) siano dipendenti della pubblica amministrazione;
- b) svolgano attività giornalistica presso gli Uffici stampa della PA, costituiti a norma della legge 150/2000;
- c) risultino inquadrati nei profili informazione appositamente previsti per i giornalisti in ciascuno dei quattro contratti del pubblico impiego (Comparto Funzioni centrali, Comparto Funzioni locali, Comparto Sanità e Comparto istruzione e ricerca).

Abbiamo poi un secondo livello di applicazione, costituito dall'Articolo 3 dell'accordo (vedi infra) destinato, invece, esclusivamente ai giornalisti, assunti a tempo indeterminato e prima di maggio 2018 presso gli Uffici stampa della PA, ai quali è stato applicato (sulla base della disciplina dell'ordinamento di appartenenza) il contratto giornalistico FNSI-FIEG. Infatti, tale norma dell'accordo garantisce, a questa particolare categoria di colleghi, il mantenimento dei trattamenti in godimento (ottenuti dal CNLG FNSI-FIEG), tramite il riconoscimento di un apposito *assegno ad personam* che, quindi, annulla eventuali perdite economiche derivanti dal

passaggio dal contratto giornalistico al contratto dei dipendenti pubblici. Si ricorda al riguardo che due sentenze della Corte costituzionale (n. 20/2019 e n. 81/2019) hanno definitivamente sancito l'inapplicabilità del contratto giornalistico firmato da FNSI e FIEG ai dipendenti pubblici.

Articolo 2 - Autonomia professionale e norme deontologiche

L'accordo, in recepimento della specifica disciplina di legge, riconosce il diritto insopprimibile dei giornalisti - iscritti all'albo - alla libertà di informazione e di critica, limitata esclusivamente dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui. L'accordo precisa inoltre che è obbligo deontologico inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, il rispetto dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede, nonché il dovere di rettifica nel caso le notizie risultino inesatte.

Articolo 3 - Assegno ad personam determinazione e riassorbibilità (ex Art. 9, comma 5-bis della Legge n. 150/2000)

L'articolo 3 dell'accordo rappresenta l'elemento di maggiore interesse, poiché garantisce la concreta attuazione della norma di cui alla Legge 160/2019 (Finanziaria 2020) che tramite l'articolo 1, comma 160 aggiorna l'articolo 9 della 150/2000, introducendo il nuovo comma 5/bis.

L'accordo pertanto prevede che i giornalisti, di ruolo, in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei rispettivi CCNL di comparto (relativi al triennio 2016-2018), risulti applicato il CNLG FNSI-FIEG (per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza), vengano **reinquadrati** nei profili professionali istituiti nel **settore informazione** del CCNL del comparto di appartenenza.

Circa le modalità di reinquadramento, l'accordo prevede che, in base ad apposite tabelle di ricognizione, le qualifiche giornalistiche vengano sostituite da categorie e profili dei contratti pubblici. Ma - precisa l'accordo - l'attribuzione della posizione economica è effettuata in modo tale da minimizzare l'importo dell'assegno ad personam. In sostanza quindi avremo di fatto una **generalizzata ricollocazione, dei giornalisti precedentemente inquadrati con le qualifiche giornalistiche che vanno dal Redattore con meno 30 mesi sino al Direttore, nel più alto livello retributivo della categoria D** (nel Comparto funzioni locali ed in categoria equivalente negli altri contratti), mentre saranno, residualmente, reinquadrati in categoria C (nel Comparto funzioni locali ed in categoria equivalente negli altri contratti), solo i colleghi (ove presenti) con le qualifiche di "Praticante e Pubblicista delle redazioni decentrate", qualifiche che, allo stato, non risultano sussistere nel perimetro della PA.

Ciò posto, una volta reinquadrati i giornalisti come sopra esposto, agli stessi è **riconosciuto l'assegno ad personam**, nel caso in cui il trattamento economico fisso in godimento,

derivante dal contratto FNSI-FIEG risulti superiore al trattamento economico fisso previsto dal nuovo inquadramento.

L'assegno ad personam sarà calcolato in base alla somma delle voci stipendiali – fisse, lorde, annue - secondo la tabella di comparazione che segue:

A) VOCI RETRIBUTIVE DEL CONTRATTO GIORNALISTICO	B) VOCI RETRIBUTIVE DEL CONTRATTO PUBBLICO
Minimo tabellare	Stipendio tabellare
Indennità di contingenza	Elemento perequativo
Tredicesima mensilità	Tredicesima mensilità
Indennità redazionale	Indennità fisse e continuative
Indennità di agenzia	
Aumenti periodici di anzianità	
EDR	
Superminimi	

Pertanto, ove la somma delle voci (godute alla data del 05/05/2021) indicate nella colonna A) risulti superiore alla somma delle voci indicate in colonna B), il giornalista avrà diritto al riconoscimento dell'assegno *ad personam*, che sarà pari alla differenza positiva tra le due somme.

L'accordo recepisce il **riassorbimento dell'assegno ad personam**, che sarà riassorbito, fino a concorrenza, in caso di incrementi economici conseguenti a future progressioni economiche, a future progressioni giuridiche, a futuri incrementi contrattuali. Tuttavia, si evidenzia che l'accordo prevede altresì che in caso di incrementi economici derivanti dal conferimento di particolari incarichi - quali ad esempio: posizioni organizzative, incarichi di funzione, incarichi professionali, incarichi di elevata professionalità - l'assegno ad personam sarà temporaneamente riassorbito, fino a concorrenza, di un importo pari al 50% della retribuzione di posizione od altra indennità fissa correlata all'incarico, limitatamente al periodo di svolgimento dello stesso.

Infine, come espressamente richiesto dalla FNSI, è stato chiarito il controverso aspetto (emerso in alcune realtà regionali) della **validità dell'assegno ad personam ai fini del calcolo del TFR**. L'accordo infatti, espressamente, prevede che l'assegno *ad personam* è utile ai fini del trattamento di fine rapporto in misura pari alla quota dello stesso corrispondente alle voci di trattamento economico del contratto giornalistico già utili al medesimo fine. Previsione, quindi, che - sulla scorta dell'elenco di cui alla sopra riportata tabella (colonna A) - comporta che tutto l'assegno ad personam concorre ai fini del calcolo del TFR.

A proposito del reinquadramento – ovvero del passaggio dal contratto giornalistico al contratto del pubblico impiego – si ricorda che (come previsto dall’art. 9, comma 5 della L. 150/2000 e come la stessa firma della FNSI nell’accordo con ARAN conferma) la FNSI e di conseguenza le AA.RR.SS., in quanto sue articolazioni territoriali, possono “intervenire”, quale organizzazione rappresentativa della categoria dei giornalisti, per fornire assistenza sindacale ai colleghi interessati da processi di reinquadramento contrattuale.

Articolo 4 – CASAGIT

L’accordo si conclude con la previsione per cui tutti i giornalisti operanti negli Uffici stampa pubblici il cui rapporto di lavoro è disciplinato da uno dei 4 contratti nazionali di comparto (Funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità, Istruzione e ricerca) **possono aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT)** - laddove in possesso dei requisiti dalla stessa richiesti e nei profili eventualmente dedicati – versando il contributo a carico del solo giornalista.

In questo modo i giornalisti della PA potranno aderire alla CASAGIT (oggi CASAGIT SALUTE SO.M.S.), usufruendo dei conseguenti vantaggi di natura fiscale. Infatti, ove l’iscrizione alla CASAGIT derivi da una previsione contrattuale (come pare essere in questo caso) – stante l’articolo 51, comma 2 del TU delle imposte sui redditi - i contributi prelevati direttamente in busta paga dei soci contrattualizzati sono **fiscalmente deducibili** alla fonte, da parte del datore di lavoro, **fino al limite previsto dalla legge**.

Cordiali saluti.

Tommaso Daquanno

